



## OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI N. 5/2020

### 2. IL RAPPORTO TRA DIRITTO ALLA PROPRIETÀ COLLETTIVA E DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI IN RELAZIONE AI POPOLI INDIGENI

La Corte interamericana dei Diritti Umani (di seguito “la Corte”) ha accertato la responsabilità internazionale della Repubblica Argentina nel caso *Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina*, sentenza del 6 febbraio [2020, n. 400](#) per la violazione dei diritti territoriali delle 132 comunità indigene stanziate nei lotti fiscali nn. 14 e 55 della provincia di Salta. In particolare, la Corte ha stabilito che l’Argentina non ha rispettato i seguenti diritti sanciti nella Convenzione Americana dei diritti dell’Uomo (di seguito, CADU): l’art. 21 della CADU che riconosce il diritto alla proprietà collettiva dei popoli indigeni, sia in relazione alle garanzie giudiziali e all’equo processo, in base agli artt. 8§1 e 25§1, sia in relazione ai diritti di partecipazione politica, di cui all’art. 23§1 della CADU; e l’art. 26 della CADU, che sancisce i diritti economici, sociali e culturali (diritti ad un ambiente sano, alimentazione adeguata, accesso all’acqua ed al rispetto dell’identità culturale indigena). In riferimento a queste violazioni la Corte ha riconosciuto altresì diverse misure riparatorie (per una disamina della sentenza e delle questioni giuridiche fondamentali, cfr. M. MARCIANTE, [The right to a healthy environment under the ACHR: an unprecedented decision of the Inter-American Court of Human Rights](#), in *DPCE online*, 2020, n. 2). Preliminarmente, la Corte riconosce lo status di vittima e la condizione di vulnerabilità a tutte le 132 comunità indigene ricorrenti. Infatti, tali soggetti mantengono collettivamente lo *status* di vittima, sebbene le comunità indigene, rispetto all’inizio della procedura, siano aumentate di numero per il loro stile di vita e per la loro struttura sociale dedicata al nomadismo (cd. *fission-fusion*). Inoltre, tali popoli condividono parte delle loro terre con le comunità non indigene (i cd. *criollo*), che la Corte ritiene essere soggetti ugualmente vulnerabili. Pertanto, la Corte ritiene che la tutela dei diritti dei popoli indigeni debba coesistere con la protezione dei diritti dei *criollo*.

La fattispecie concreta si riferisce al ricorso promosso dall’Associazione *Lhaka Honhat* (che significa “la nostra terra”), costituita dalle diverse comunità indigene *Wichí (Mataco)*, *Iyinjaja (Chorote)*, *Komlek (Toba)*, *Niwackle (Chulupá)* e *Tapy'y (Tapiete)* residenti, da prima del 1629, nei 600.000 ettari corrispondenti ai lotti fiscali 14 e 55 nella provincia di Salta. Successivamente tali terre furono occupate dai *criollo*, sicché a partire dal 1941, le comunità indigene avevano iniziato a rivendicare la proprietà esclusiva sulle loro terre.

Le autorità argentine hanno adottato diverse misure legislative per ottemperare alle richieste indigene; ad esempio, con il decreto 15 dicembre 1991, n. 2609, l’Argentina ha riconosciuto il diritto collettivo dei popoli indigeni, i quali si erano riuniti nell’Associazione *Lhaka Honhat*, per ottenere più agevolmente un titolo unico ed esclusivo su tali terre.

Tuttavia, nel 1933, solo una parte di tali territori era stata assegnata. Inoltre, nel 1995, le autorità argentine avevano costruito un ponte internazionale nelle terre indigene, senza procedere alla loro previa consultazione libera e informata (§ 125 e 130 della sentenza). Nonostante diverse iniziative, intese anche a raggiungere un accordo consensuale tra le comunità indigene ed i *criollo*, dopo più di 28 anni, i popoli indigeni non potevano ancora godere del loro effettivo diritto alla proprietà collettiva. Solo poche famiglie *criollo* erano state ricollocate (cfr. § 135-139 della sentenza annotata) e nel frattempo, tali comunità avevano installato recinzioni, allevato bestiame e praticato attività di disboscamento illegale, danneggiando le risorse idriche, boschive e la biodiversità delle terre indigene. Il deterioramento ambientale causato dai *criollo* influenzava negativamente il modo con cui le comunità indigene accedevano tradizionalmente al cibo e all'acqua, costringendole arbitrariamente a modificare il proprio stile di vita e la loro identità culturale. Per le ragioni suesposte, nel 1998, l'Associazione *Lbaka Honbat* ha promosso un ricorso dinnanzi alla Commissione interamericana dei Diritti Umani. Quest'ultima ha adottato il [report del 26 marzo 2012, n. 2](#), in cui ha ordinato all'Argentina la cessazione delle condotte illegittime di cui sopra, il rispetto del diritto alla proprietà collettiva e dei diritti connessi con il suo godimento, pur senza richiamare l'art. 26 della CADU, nonché l'adozione di adeguate misure riparatorie a tutela dei ricorrenti. Tuttavia, a fronte dell'inerzia delle autorità argentine, la Commissione ha rinviato il caso alla Corte Interamericana, affinché quest'ultima accertasse la responsabilità internazionale dello Stato e le opportune misure riparatorie (cfr. § 2-4 della sentenza).

La Corte ha fatto riferimento per la prima volta al diritto alla proprietà collettiva nel caso *Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, sentenza del 31 agosto [2001, n. 79](#), adottando un'interpretazione evolutiva dell'art. 21 della CADU, che disciplina il diritto di proprietà individuale. Secondo la Corte, la Convenzione rappresenta un “*living instrument*” e i relativi diritti devono essere interpretati in modo evolutivo; inoltre l'art. 29, lett. b) della CADU indica che nessuna disposizione deve essere interpretata restringendo il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute da leggi o trattati ratificati dagli Stati parte della Convenzione (cfr. IACHR, *Case of Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*, sentenza del 17 giugno [2005, n. 125](#), § 127). Peraltro, in forza dell'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, quando si interpreta un accordo, si deve tenere conto degli strumenti internazionali formalmente correlati, ma anche del sistema giuridico di tutela dei diritti umani, di cui la CADU è parte integrante. Pertanto, la Corte ricostruisce il contenuto e la portata del diritto alla proprietà collettiva, ex art. 21 CADU, servendosi di diverse fonti giuridiche, sia di *hard law* sia di *soft law*: la Convenzione ILO, n. 169, in cui si afferma che si dovrebbe riconoscere la proprietà collettiva sulle terre tradizionalmente occupate dai popoli indigeni; la Costituzione nazionale della Repubblica Argentina del 1994 e quella della provincia di Salta del 1998, cui sono seguite ulteriori misure legislative di attuazione, che sanciscono specifici obblighi giuridici in relazione ai diritti dei popoli indigeni (cfr. nota 91 della Sentenza); infine la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e la Dichiarazione americana sui diritti dei popoli indigeni, entrambe firmate dall'Argentina (IACHR, *Xucuru Indigenous People and its members v. Brazil*, sentenza del 5 febbraio [2017, n. 346](#), § 115).

La Corte ha riconosciuto che il diritto alla proprietà non si limita a proteggere solo la connessione tra comunità indigene ed i loro territori, ma si estende alle risorse naturali ivi presenti, che sono connesse con la loro cultura, così come con gli elementi immateriali che derivano da tali risorse (§ 94 della sentenza). Successivamente, la Corte ha indicato che l'uso

ed il godimento del territorio risulterebbe vanificato, se non includesse il godimento delle risorse naturali. Pertanto, la proprietà delle terre è connessa con il bisogno di assicurare la protezione, l'uso e il controllo permanente sulle risorse naturali, che permettono di preservare lo stile di vita delle comunità indigene. A tale proposito la Corte parla di diritto all'autodeterminazione dei popoli indigeni, che il diritto internazionale pone in relazione a numerosi aspetti inerenti allo stile di vita indigeno, inclusa la libera disposizione delle loro risorse naturali (§ 154 della sentenza annotata). Conseguentemente ogni attività dello Stato, o di terze parti, che può interferire con l'integrità della terra e delle risorse naturali deve prevedere la partecipazione e consultazione delle comunità indigene, il loro godimento dei benefici derivanti da tali azioni e l'esecuzione di una valutazione preventiva di impatto ambientale e sociale (cfr. IACHR, *Saramaka people v. Suriname*, sentenza del 28 novembre [2007, n. 172](#), § 121 ss). In aggiunta, già nella sentenza del 2001, la Corte aveva indicato che il possesso ancestrale della terra da parte dei popoli indigeni era sufficiente per ottenere il riconoscimento e la registrazione ufficiale della loro proprietà collettiva, avendo tali azioni natura meramente dichiarativa e non costitutiva del citato diritto. Gli Stati devono garantire un titolo unico ed esclusivo a favore di tali comunità o ritrasferire in loro favore le terre illegittimamente spossessate da parte di terzi, anche se in buona fede (cfr. IACHR, *Sanhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay*, sentenza del 29 marzo [2006, n. 146](#), § 128). Inoltre, lo Stato è tenuto a conferire certezza territoriale e legale alla proprietà collettiva adempiendo al proprio obbligo di delimitare, demarcare e titolare le terre indigene. Laddove l'obbligo non venisse assolto lo Stato violerebbe l'art. 21 della CADU (cfr. *Moimana Community v. Suriname, cit.*, §§ 119 e 131). Sulla base di questo principio di certezza legale, la tutela dei diritti territoriali indigeni deve essere implementata mediante l'adozione di misure legislative ed amministrative di tipo domestico. Tanto viene richiesto per creare un meccanismo effettivo e concreto di delimitazione, demarcazione e titolazione che riconosca i suesposti diritti, rendendoli opponibili di fronte alle autorità statali ed a terze parti (cfr. IACHR, *Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname*, sentenza del 25 novembre [2015, n. 309](#), § 133). Pertanto, gli Stati devono assicurare l'effettività della proprietà dei popoli indigeni delimitando le loro terre rispetto alle altre, rilasciandone il rispettivo titolo collettivo. Sia lo Stato che soggetti terzi devono astenersi da condotte che possano determinare conseguenze negative per l'esistenza, il valore, l'uso e il godimento delle terre indigene. In aggiunta, lo Stato deve garantire il controllo e l'uso effettivo del territorio e delle risorse naturali dei popoli indigeni, senza alcun tipo di interferenza esterna (sul punto, l'art. 26 §1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni parla di riconoscimento e protezione del diritto dei popoli indigeni alla proprietà, sviluppo, controllo e uso delle loro terre, territori e risorse; § 98 della sentenza). Peraltro, tali azioni sono funzionali a garantire la certezza legale dei diritti dei popoli indigeni e la preservazione della loro identità culturale, riducendo il rischio di divisione o frammentazione della proprietà collettiva (cfr. IACHR, *Case of Community Garifuna Triunfo de la Cruz and its members v. Honduras*, sentenza del 8 ottobre [2015, n. 305](#), § 127).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte ritiene che, nonostante l'Argentina abbia riconosciuto formalmente la proprietà collettiva indigena, tale diritto non risulti ancora attuato in maniera adeguata. Difatti, dopo oltre 28 anni dalla prima richiesta, la mancata conclusione delle procedure per delimitare, demarcare e titolare le terre indigene impedisce ancora il pieno ed effettivo godimento della proprietà collettiva da parte delle comunità indigene (§ 149 della sentenza). Tale ritardo risulta irragionevole e viola le garanzie giudiziarie ed il principio dell'equo processo, che dovrebbe tutelare la potenziale violazione dei diritti

sanciti dalla Convenzione, in base agli artt. 8 e 25 della CADU. Inoltre, lo Stato non ha adottato misure idonee a rendere effettivo il godimento del diritto di proprietà collettiva ed il suo sistema giuridico è inadeguato a tutelare tale diritto. Pertanto, la Corte dichiara che l'Argentina ha violato l'art. 21 della CADU, in relazione agli artt. 8§1, 25§1, 1§1 e 2 dello stesso strumento. Riguardo alla costruzione del ponte internazionale nelle terre indigene, la Corte ritiene che lo Stato non abbia rispettato i suoi obblighi di garantire adeguati meccanismi di consultazione libera, preventiva e informata delle comunità indigene coinvolte. Conseguentemente l'Argentina ha violato il diritto alla proprietà collettiva in relazione ai diritti di partecipazione politica, entrambi sanciti dalla CADU, contravvenendo agli artt. 21 e 23§ 1, in relazione all'art. 1§ 1 della Convenzione.

Accertata la violazione del diritto alla proprietà collettiva e delle garanzie giudiziali in relazioni ai diritti dei popoli indigeni, ai sensi delle diverse disposizioni della Convenzione, la Corte si sofferma sulla violazione dei diritti ad un ambiente sano, di accesso a un'alimentazione adeguata e all'acqua e al rispetto dell'identità culturale, ex art. 26 della CADU. Si tratta della prima volta in cui la Corte riconosce la giustiziabilità diretta di tali diritti economici, sociali e culturali, in base all'art. 26 della CADU, interpretando il loro contenuto in modo autonomo ed intersistemico. Infatti, in base a tale disposizione, i ricorrenti lamentavano la violazione dei diritti suesposti come conseguenza delle attività poste in essere dai *criollo* nelle terre indigene (installazione delle recinzioni, allevamento di bestiame e disboscamento illegale) e della mancata adozione di misure di prevenzione e repressione di tali condotte da parte delle autorità argentine.

Innanzitutto, la Corte ribadisce che la valutazione della potenziale violazione dei diritti economici, sociali e culturali sanciti in tale disposizione rientri nella sua competenza e che il loro contenuto si riferisca direttamente agli standard economici, sociali, educativi, scientifici e culturali contenuti nella Carta dell'OAS (cfr. IACHR, *Case of Lagos del Campo v. Peru*, sentenza del 31 agosto [2017, n. 340](#), §145). Conseguentemente, la Corte si serve nuovamente dell'interpretazione evolutiva di cui all'art. 29 della CADU, confermando che l'oggetto e lo scopo dell'art. 26 si debbano stabilire alla luce del corrispondente cd. "*corpus iuris internazionale*", che include il diritto interno degli Stati (cfr. §196 della sentenza). Tale riferimento è confermato dall'art. 31 della Convenzione di Vienna, che richiama il possibile ricorso all'interpretazione evolutiva mediante il rinvio al contenuto degli accordi, della prassi o delle norme rilevanti di diritto internazionale. Nel caso di specie, la Corte richiama altresì il principio "*pro persona*", che stabilisce la possibilità della Corte di valutare la compatibilità delle condotte e delle leggi di uno Stato, in relazione ai diritti ed obblighi sanciti nella Convenzione ed altri trattati, rispetto ai quali la Corte ha giurisdizione, alla luce di altre norme e trattati pertinenti in materia. Peraltro, in base al principio *iura novit curia*, la Corte ritiene di avere competenza ad esaminare la possibile violazione del diritto di accesso all'acqua, nonostante le comunità indigene non abbiano espressamente allegato nel loro ricorso la relativa violazione (§§196 e 200 della sentenza).

La Corte ha già statuito che il diritto ad un ambiente sano risulta protetto dall'art. 26 della CADU, dato l'obbligo degli Stati di assicurare lo sviluppo integrale dei popoli in base agli artt. 30, 31, 33 e 34 dell'OAS. La Corte conferma tali argomentazioni richiamando la sua *Advisory Opinion, The Environment and Human Rights (State obligations in relation to the environment in the context of the protection and guarantee of the rights to life and to personal integrity – interpretation and scope of Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human Rights*, del 15 novembre [2017, n. 23](#), insieme a numerosi strumenti giuridici di *soft law* sviluppatasi in seno alle Nazioni Unite: la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione di Johannesburg

sullo sviluppo sostenibile ed il piano di implementazione del *World Summit on Sustainable Development*; l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e la Carta Democratica Americana (cfr. nota 191 e §202 ss.). Secondo la Corte tali fonti giuridiche indicano che la natura si deve proteggere per l'importanza degli altri organismi con cui condividiamo il pianeta (incluse le foreste, i bacini fluviali e le risorse idriche) e per il suo valore universale, indipendentemente dall'evidenza di un rischio per l'umanità. L'Argentina, inoltre, ha anche ratificato il Protocollo alla CADU in materia di diritti economici, sociali e culturali (cd. Protocollo di San Salvador), che tutela l'ambiente all'art. 11 e obbliga gli Stati ad adottare misure volte a promuovere la protezione, la preservazione ed il miglioramento delle condizioni ambientali. La prassi degli Stati dell'OAS evidenzia una protezione diffusa di tale diritto anche nei loro ordinamenti e nelle loro costituzioni, inclusa l'Argentina (cfr. §§ 203-204 della sentenza).

Secondo la Corte, peraltro, l'art. 1§1 della CADU obbliga gli Stati a rispettare i diritti sanciti nella Convenzione, incluso l'art. 26. Tale obbligo prevede altresì l'adozione di misure adeguate a prevenire la violazione dei diritti ivi contenuti, anche di fronte alle attività poste in essere da privati, assicurandosi di trattare e qualificare tali atti come illeciti (cfr. *Advisory Opinion* 2017/n. 23, § 118). Peraltro, il dovere specifico di prevenire i danni ambientali ha natura di norma consuetudinaria del diritto internazionale, la cui attuazione deve rispettare gli standard di “*due diligence*” rappresentati dalla appropriatezza e proporzionalità della valutazione concreta del rischio. (§ 208 della sentenza). L'obbligo di prevenzione non riguarda solo l'ambiente, ma tutti i diritti sanciti nell'art. 26, incluso il diritto di accesso all'acqua e all'alimentazione adeguata, che possono risultare connessi con il rispetto dell'identità culturale. Sul punto la Corte richiama la prassi della Commissione Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, nel caso *Ogoni c. Nigeria*, Comunicazione 27 marzo 2002, [n. 155/96](#), §52. In tale circostanza la Commissione aveva riconosciuto la violazione dell'art. 24 della Carta Africana, che sancisce il diritto ad un ambiente soddisfacente e globale idoneo allo sviluppo. Nella circostanza, tale diritto risultava violato a causa delle condotte poste in essere da alcune multinazionali straniere, con l'acquiescenza delle autorità nigeriane, che avevano inciso negativamente sullo stile di vita del popolo Ogoni, interferendo con il loro diritto alla salute, e con le loro tradizionali modalità di accesso all'acqua ed al cibo (cfr. F. COOMANS, *The Ogoni Case Before The African Commission on Human and Peoples' Rights*, in *Int. and Com. Law Quart.*, n. 54, p. 754-760).

Inoltre, in caso di gruppi di soggetti particolarmente vulnerabili, la violazione del diritto ad un ambiente sano può interferire con il godimento di altri diritti umani. I popoli indigeni rientrano in tale ipotesi, poiché la loro sopravvivenza dipende, anche economicamente, dal godimento delle diverse risorse naturali presenti nelle loro terre (cfr. *Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, del 1° febbraio 2016, [n. 31/52](#), § 81). Perciò gli Stati sono legalmente vincolati a considerare tali condizioni di vulnerabilità in base al principio di uguaglianza e non discriminazione (cfr. §§ 209-210 della sentenza).

A questo punto la Corte valuta il contenuto e la connessione del diritto ad un'alimentazione adeguata e all'accesso all'acqua, in relazione al diritto ad un'ambiente sano, tenendo conto dell'identità culturale degli indigeni. Il diritto ad un'alimentazione adeguata è tutelato dall'art. 34, lett. j della Carta dell'OAS, alla luce dell'art. XI della Dichiarazione Americana sui diritti e doveri dell'uomo, nonché dall'art. 12§ 1 del Protocollo di San Salvador e dell'art. 25§ 1 della Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo. Inoltre, in base all'art. 11 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), il relativo *Treaty body* - il CESCR - ha potuto sviluppare il contenuto di tale diritto che ha facilitato l'interpretazione



della Corte nel caso di specie. (cfr. § 210 -217 della sentenza). Il diritto ad un'alimentazione adeguata deve tenere conto di diversi elementi: la disponibilità, l'accessibilità, la sicurezza alimentare, la sostenibilità e, soprattutto, l'adeguatezza dell'alimentazione sotto il profilo culturale (cfr. [CESCR, General Comment n. 12: the right to adequate food \(art. 11\), 12 maggio 1999, n. 12, §117-121](#)). Analogamente il diritto di accesso all'acqua è tutelato in base all'art. 26 della CADU e dalla Carta dell'OAS. Inoltre, nonostante l'assenza di una espressa disposizione, gli art. 25 della Dichiarazione Universale ed 11 del ICESCR richiamano il diritto ad uno standard di vita adeguato, in cui si ritiene rientri anche il diritto all'acqua. Tale diritto è confermato in diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani, come la Convenzione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza o la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Il CESCR ha chiarito che tale diritto include la disponibilità e l'accesso effettivo all'acqua potabile per i diversi usi dell'uomo, incluso l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche per l'agricoltura e l'adeguata alimentazione dei popoli (cfr. [CESCR, General Comment n. 15: the right to water, del 20 gennaio 2003, n. 15, § 3 ss](#), e § 227 della sentenza). Coerentemente, il diritto al rispetto dell'identità culturale risulta tutelato, *inter alia*, nella Carta dell'OAS e nel ICESCR e in diversi strumenti internazionali che richiamano la sua interdipendenza con i diritti umani (cfr. art. 20§1, 29§1, 32§1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; art. XIX della Dichiarazione Americana sui diritti dei popoli indigeni; Convenzione ILO, n. 169, cfr. par. 247-248 sentenza). Questa interdipendenza nasce dalla relazione che i popoli indigeni instaurano con l'ambiente, le sue risorse naturali e con le loro terre ancestrali, che rappresentano una parte essenziale e integrale della loro vita culturale (cfr. § 252 della sentenza). Secondo il CESCR gli Stati devono intraprendere le misure ragionevoli volte a preservare ed assicurare la conservazione e lo sviluppo progressivo dello stile di vita secondo le consuetudini indigene (cfr. [CESCR, General Comment n. 21: right of everyone to take part in cultural life](#), del 2009, n. 21, §§ 11-15 e la nota 234 della sentenza).

Secondo quanto argomentato, il danno ambientale, determinato dalle azioni illegittime condotte dai *Criollo*, ha costretto le numerose comunità indigene a cambiare il loro modo tradizionale di accesso all'acqua e al cibo. Tale modificazione arbitraria, e non consensuale, degli usi, delle tradizioni e dello stile di vita indigeno ha violato l'identità culturale di tali popoli. Pertanto, la Corte accerta la responsabilità dell'Argentina per violazione del diritto di prendere parte alla loro vita culturale in relazione alla loro identità culturale, ad un ambiente sano, alimentazione adeguata e accesso all'acqua, in base all'art. 26 della CADU e in relazione all'obbligo di assicurare i diritti sanciti dalla Convenzione ex art. 1§1. L'Argentina, pur consapevole di tali violazioni, non è stata in grado di prevenire tale danno ambientale e di reprimere in termini ragionevoli le suddette azioni illegittime, ai sensi degli artt. 8§1, in connessione con l'art. 1§1. (cfr. §§ 289 e 305 della sentenza).

Infine, in base all'art. 63§ 1 della CADU, la Corte riconosce una serie di misure riparatorie a tutela del diritto alla proprietà e dei diversi diritti economici, sociali e culturali violati nella fattispecie concreta. La Corte scandisce cronologicamente l'attuazione di tali misure, obbligando le autorità dello Stato convenuto a informarla sul progressivo stato di attuazione. (cfr. § 321 della sentenza). Inoltre, come si vedrà, l'adozione di tali misure muove da un approccio cd. "vittimocentrico", che si riferisce ai popoli indigeni, ai *criollo* ed all'ambiente. In primo luogo, la Corte obbliga l'Argentina a completare le misure intese a delimitare, demarcare le terre indigene, garantendo un titolo unico ed esclusivo in favore delle 132 comunità indigene, sui lotti 14 e 55, ex art. 21 CADU. Inoltre, l'Argentina deve astenersi dall'intraprendere azioni ed opere pubbliche o tollerare tali azioni, quando condotte

da terzi, qualora interferiscano con il godimento della proprietà collettiva dei popoli indigeni. Prima di tali azioni lo Stato deve attuare meccanismi di previa consultazione libera ed informata delle comunità indigene, ex art. 23 della CADU, unitamente alla valutazione dell'impatto ambientale e sociali di suddette attività sulla terra e sulle risorse naturali indigene. Per assicurare il diritto alla proprietà collettiva indigena, entro 6 anni dalla sentenza, l'Argentina deve trasferire i *criollo* in terre alternative economicamente adeguate e munite di servizi pubblici idonei a tutelare i loro diritti umani. Inoltre, entro i 3 anni dalla sentenza, le autorità argentine devono privilegiare meccanismi di ricollocamento volontario, astenendosi da sfratti coatti delle comunità indigene (cfr. §§ 327-329 della sentenza). Entro i successivi sei mesi dalla pronuncia della sentenza, l'Argentina è tenuta a redigere un rapporto in cui si indica il numero dei membri delle comunità indigene che non possono accedere all'acqua ed al cibo. Il rapporto dovrà anche indicare la qualità e la quantità delle risorse naturali presenti nelle terre indigene che risultano danneggiate o contaminate. Tale rapporto sarà seguito da un successivo piano d'azione redatto entro 1 anno dalla sentenza, in cui si indicano le misure che l'Argentina intende adottare per superare tali criticità, garantendo la bonifica, la conservazione e l'accesso adeguato a tali risorse naturali. In aggiunta, la Corte ordina all'Argentina l'istituzione di un Fondo dotato di 2.000.000 \$ per riparare il danno causato all'identità culturale indigena. La gestione del fondo spetterà a tre membri, di cui uno eletto dai popoli indigeni, uno dallo Stato, ed uno consensualmente fra le parti (cfr. § 337 ss. della sentenza). Infine, la Corte riconosce alcune misure di soddisfazione, da attuare entro 1 anno dalla sentenza: la traduzione della sentenza in lingua indigena e la sua diffusione; pubblicazione in un quotidiano e nella gazzetta ufficiale, sia nazionale che della provincia di Salta; pubblicazione in tutte e due le lingue sul sito delle istituzioni statali e la lettura della sentenza all'interno di una stazione radiofonica (cfr. § 346 della sentenza).

La sentenza annotata rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza della Corte interamericana. Si tratta del primo caso in cui la Corte riconosce la giustiziabilità diretta e autonoma del diritto all'identità culturale, in connessione con il diritto di prendere parte alla vita culturale indigena, e con i diritti ad un ambiente sano, all'accesso all'acqua e ad un'alimentazione adeguata ex art. 26 CADU. Tuttavia, non mancano alcune critiche al *modus argumentandi* seguito dalla Corte, come si evince dal contenuto delle opinioni parzialmente dissenzienti alla sentenza. Secondo il Giudice Grossi, gli Stati, ratificando la Convenzione interamericana, hanno scelto di attuare progressivamente i diritti economici, sociali e culturali (di seguito, diritti ESCER), nei limiti delle loro risorse disponibili e della loro legislazione domestica (*cd. principio de progresividad*). Il Protocollo di San Salvador del 1988 ha introdotto un meccanismo innovativo di rapporti periodici e di ricorsi individuali in relazione ai diritti ESCER. Tuttavia, tale ultima possibilità è ammessa solo in casi eccezionali: diritto di associazione e di libertà sindacale (art. 8) e diritto all'educazione (art. 13) (cfr. C. ZANGHÌ e L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019<sup>4</sup>, p. 378-381 s.). La Corte ha fatto anche riferimento all'interpretazione evolutiva e sistematica ex art. 31 §3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969; tuttavia, la Corte non ha tenuto conto dell'interpretazione letterale dell'art. 26 e del principio di buona fede, richiamati dalla stessa disposizione, che avrebbero richiesto di tenere conto del significato e dello scopo del trattato. Infatti, nella CADU gli Stati hanno collocato separatamente i diritti civili e politici (Capitolo II, della parte I) da quelli ESCER (capitolo III) per sancire l'esclusiva giustiziabilità solo dei primi. Conseguentemente, l'interpretazione evolutiva e sistematica della Corte risulterebbe *ultra vires*, indipendentemente dal rinvio al *cd. Corpus iuris internazionale* ed alla prassi degli Stati (cfr. [partially dissenting opinion of E. V. GROSSI](#),

[§ 9 ss](#)). La Corte avrebbe potuto tutelare i diritti ESCER richiamando il diritto alla proprietà collettiva (art. 21 della CADU) o interpretando tale disposizione in combinato disposto con l'art. 26 della Convenzione. Tale scelta avrebbe garantito una tutela effettiva dei diritti susposti, rafforzando la loro interdipendenza e la loro indivisibilità in relazione ai diritti dei popoli indigeni; si sarebbe anche potuta preservare la coerenza sistemica della Convenzione e la cooperazione da parte degli Stati nell'attuazione delle disposizioni della CADU e delle sentenze della Corte (cfr. [Partially dissenting opinion of judge R. P. MANRIQUE, §13-15 e H. A. S. PORTO, §15-20](#)). Ciononostante, la Corte ha privilegiato un'interpretazione autonoma e intersistemica dell'art. 26, grazie anche al voto determinante del Presidente, ribadendo che la protezione dei diritti ivi contenuti deriva dalla Carta dell'OAS e dall'art. 29 della Convenzione (cfr. IACHR, *Case of Lagos del Campo v. Peru*, sentenza del 31 agosto [2017, n. 340](#), §144). Tale ultima disposizione impone di interpretare il contenuto dei diritti e delle libertà sanciti nella Convenzione in modo estensivo ed evolutivo, in conformità con il cd. principio «*pro persona*» e con il cd. *Corpus iuris internazionale*, secondo il quale gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani rappresentano strumenti dinamici ed effettivi di salvaguardia della dignità umana, come confermato dalla prassi e dalla giurisprudenza internazionale (cfr. [Concurring opinion of judge PATRICIO PAZMIÑO FREIRE, §9-15](#)). Inoltre, l'interpretazione autonoma dell'art. 26 intende rimarcare la dimensione culturale ed identitaria della relazione tra i popoli indigeni e le loro risorse naturali: il metodo tradizionale di accesso all'acqua, l'adeguatezza dell'alimentazione, lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e lo stile di vita indigeno. Il giudice Poisot ritiene che questi elementi siano, anzitutto, entità autonome, alle quali sono connessi diritti ulteriori, che integrano e completano il godimento della proprietà collettiva. Il rinvio alla prassi degli Stati e ai numerosi strumenti internazionali rafforza l'interpretazione evolutiva della Corte, incluso il riferimento al principio di prevenzione e repressione della violazione dei diritti ESCER che, nel caso della tutela ambientale, ha valore di norma consuetudinaria di diritto internazionale, (cfr. [Separate opinion of judge E. F. M. POISOT, § 4 ss](#)). Il caso di specie conferma la tendenza della Corte a superare definitivamente il cd. «*principio de progresividad*» in tema di diritti ESCER. La Corte si serve di un'interpretazione autonoma, letterale, sistematica, teleologica ed evolutiva dell'art 26 per ricavare la definitiva giustiziabilità diretta dei diritti economici, sociali e culturali, seppur limitatamente a quelli specificamente presi in esame. Un approccio che ha come unico obiettivo il rafforzamento della natura indivisibile, interdipendente e universale dei diritti umani (per una disamina complessiva dell'evoluzione della giurisprudenza interamericana in materia di diritti ESCER, cfr. S. G. RAMÍREZ e E. N. R. VÁZQUEZ, [Línea jurisprudencial sobre DESCA](#), in *OIDU*, n.4, 2020, p. 1224 ss.).

FILIPPO GARELLI